

Allegato 3 - MUP

**ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

PER TE SRL., società iscritta alla Sezione A del RUI con numero A000391451 in data 15/09/2011, i cui Responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa sono:

- **Emanuela Tricomi** - Iscritto alla Sezione A del RUI con numero **A000170367** in data **22/04/2007**
- **Roberto Tricomi** - Iscritto alla Sezione A del RUI con numero **A000166705** in data **01/02/2008**

Sede legale: Via Lamarmora, 39 - 10128 Torino (MI)

Telefono:

0110883111

E-mail:

info@pertesicuro.com

PEC:

perte@legalmail.it

Sito Internet: www.pertesicuro.com/

PER TE SRL. è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione di PER TE SRL e dei Responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Per Te srl

Via Lamarmora 39, 10128 Torino

tel. 0110883111 – 0110883110

iscrizione RUI: A000391451 dal 15/09/2011

PI. 10560990011 – Pec: perte@legalmail.it



SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

PER TE SRL distribuisce contratti di assicurazione per conto di Allianz Next S.p.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

PER TE SRL, nonché i collaboratori che operano per suo conto, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in PER TE SRL

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Non fornisce ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

PER TE SRL. non percepisce alcun onorario corrisposto direttamente dal cliente.

Con riferimento alle garanzie assicurative diverse dalla RCA nonché ai prodotti assicurativi danni distribuiti da PER TE SRL., quest'ultima percepisce dalla rispettiva impresa di assicurazione una provvigione inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di PER TE SRL o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato PER TE SRL deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a PER TE SRL o all'impresa, secondo le modalità indicate all'interno del DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di PER TE SRL o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo. Il contraente ha inoltre la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.